



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE  
DIVISIONE 5  
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot. 14973/8.7.6

Roma, 12 luglio 2017

Direzioni Generali Territoriali  
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile  
Loro sedi

Regione siciliana  
Assessorato turismo comunicazione e trasporti  
Servizio comunicazioni e trasporti  
Dipartimento trasporti e comunicazioni  
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione Centrale Pianificazione  
Sezione Logistica e trasporto merci  
Via Giulia, 75/1  
34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione traffico e trasporti  
Via Crispi, 8  
Bolzano

Provincia autonoma di Trento  
Motorizzazione civile  
Lungadige S. Nicolò, 14  
Trento

Regione Valle d'Aosta  
Ufficio Motorizzazione  
Località Grand Chemin, 36  
11020 Aosta



Oggetto: Inserimento nuovi automezzi nel parco veicolare delle autoscuole.

Sono stati posti quesiti alla scrivente Divisione al fine di acquisire parere sull'interpretazione dell'art. 7 bis, comma 9, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, relativamente alla perentorietà del termine di otto giorni previsto dalla citata norma per comunicare, alla provincia, l'inserimento di un nuovo mezzo nel parco veicolare di un'autoscuola.

Al riguardo questa Amministrazione esprime parere che il predetto termine di otto giorni dalla data di acquisto del veicolo non può essere considerato perentorio nei casi in cui è possibile comprovare

- a) che il veicolo è stato acquistato per attività diverse da quella didattica e solo successivamente è stato utilizzato per svolgere le esercitazioni e gli esami per il conseguimento della patente di guida;
- b) che il veicolo, il cui contratto di acquisto è stato perfezionato in una determinata data, venga consegnato dal concessionario dopo un rilevante periodo di tempo;
- c) nel caso in cui sul veicolo debbano essere installati i doppi comandi e svolgere l'iter per l'aggiornamento della carta di circolazione.

Nelle suddette ipotesi infatti, sussiste la materiale impossibilità di utilizzare i veicoli per le finalità didattiche dell'autoscuola e, di conseguenza, il superamento del termine previsto dall'art. 7 bis, comma 9 del D.M. 317/1995 non comporta irregolarità sanzionabile a carico dell'autoscuola stessa.

firmato

Il Direttore Generale  
Dott. Arch. Maurizio Vitelli

